



Città di Amalfi

Comune di Amalfi
Settore Polizia Municipale

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA



INDICE

- Art. 1 – Principi e finalità
- Art. 2 – Definizioni e ambito di applicazione
- Art. 3 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'arte di strada
- Art. 4 – Modalità di esercizio dell'arte di strada
- Art. 5 - Condizioni per l'occupazione di suolo pubblico – rinvio
- Art. 6 - Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada
- Art. 7 – Fasce orarie
- Art. 8 - Divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada
- Art. 9 - Responsabilità dell'artista
- Art. 10 - Controlli e sanzioni

Art. 1

(Principi e finalità)

1. Il Comune di Amalfi riconosce l'arte di strada, nelle sue diverse forme, come momento di aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività che contribuisce alla valorizzazione turistica del territorio, al contatto umano e all'integrazione sociale, alla ricerca ed alla sperimentazione di linguaggi, al confronto di esperienze innovative, all'affermazione di nuovi talenti.
2. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di svolgimento delle attività degli artisti di strada nel rispetto delle vigenti norme in materia di igiene, sicurezza stradale e dispositivi di circolazione, inquinamento acustico e ambientale, ed affinché esse risultino compatibili con altri interessi da tutelare, con particolare riguardo alla sicurezza, all'ordine e alla quiete pubblica, nonché con le esigenze legate ad eventuali iniziative concomitanti organizzate dall'Amministrazione Comunale o da terzi.

Art. 2

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Sono considerate "espressioni artistiche in strada" tutte le attività proprie delle arti svolte liberamente, anche non come mestiere, da artisti di strada su suolo pubblico o soggetto al pubblico passaggio. Pertanto, ai fini e per gli effetti del presente Regolamento, si intendono per "artisti di strada" coloro che svolgono, gratuitamente o richiedendo un'offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche di tipo musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio. A mero titolo esemplificativo e non tassativo, sono considerati artisti di strada: i giocolieri, i mimi, i clown, i danzatori, i burattinai, i creatori di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili, i saltimbanchi, i madonnari, i graffitari, i cantanti, i suonatori, gli attori, gli scultori di palloncini, i body artist, i breakdancer, i contorsionisti, i trampolieri, i funamboli, le statue viventi, i ballerini e similari, i fachiri, i mangiafuoco, i poeti, i caricaturisti, i paesaggisti, i pittori. Le attività non comprese nel predetto elenco, saranno valutate di volta in volta al fine di verificare la loro riconducibilità, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.
2. Non sono considerate attività artistiche e sono vietate tutte quelle attività dirette a speculare sull'altrui credulità, o a sfruttare o alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, cartomanti, chiromanti ecc.). Non sono considerate attività artistiche quelle che si svolgono con l'ausilio di animali.
3. Non rientrano nella categoria degli "artisti di strada", e pertanto rimangono soggetti alla specifica disciplina per il commercio su area pubblica, gli operatori dell'ingegno o i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, su postazioni posizionate in aree pubbliche, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e/o della vendita.

Art. 3

(Modalità di rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'arte di strada)

1. L'artista di strada che intenda esibirsi sul territorio del Comune di Amalfi deve presentare, anche il giorno stesso della prevista esibizione, richiesta di autorizzazione alla Polizia Municipale secondo il modello allegato al presente regolamento. La Polizia Municipale, verificato il possesso di tutti i requisiti ai sensi del presente Regolamento, rilascia all'artista di strada specifica autorizzazione all'esercizio dell'attività.



2. E' possibile autorizzare un solo artista o gruppo di artisti al giorno all'interno del centro storico, un solo artista o gruppo di artisti al giorno all'esterno del centro storico ed un solo artista o gruppo di artisti al giorno in ogni singola frazione.
3. Nel caso in cui pervengano più domande per l'esercizio di arte di strada da svolgersi nel medesimo giorno e nella medesima zona, e pertanto incompatibili tra loro, ha la priorità la domanda presentata per prima al protocollo del Comune di Amalfi. Il rilascio delle autorizzazioni dovrà comunque sempre garantire pari opportunità di esibirsi tra tutti gli artisti di strada che ne faranno richiesta.
4. L'autorizzazione per l'esercizio di arte di strada a ciascun artista non può essere rilasciata per un periodo superiore a 90 minuti nella fascia oraria antimeridiana e novanta minuti nella fascia oraria pomeridiana.

Art. 4

(Modalità di esercizio dell'arte di strada)

1. Gli artisti di strada, oltre ad eventuali prescrizioni particolari contenute nell'autorizzazione, dovranno rispettare le seguenti condizioni di carattere generale:
 - a) non venga esercitato il commercio ambulante;
 - b) non sia impedita o ostacolata la normale circolazione pedonale e stradale, non siano impediti gli accessi ad esercizi commerciali, a passi carrabili o a proprietà private, non vengano ostacolate o danneggiate le attività commerciali fisse o ambulanti autorizzate, sia fatta salva la visibilità delle vetrine;
 - c) non siano svolti spettacoli nelle immediate vicinanze di luoghi di culto in orari coincidenti con funzioni religiose o di culto;
 - d) sia rispettato il decoro e la pulizia dello spazio pubblico interessato;
 - e) relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "Madonnari", devono essere usati materiali che non danneggino i selciati; è comunque vietato dipingere direttamente su sagrati di chiese, luoghi di culto o in zone di alto pregio; è altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
 - f) non sia turbata la quiete pubblica con emissioni sonore troppo forti: le emissioni sonore non devono superare i limiti della normale tollerabilità né risultare, comunque, eccessive per le caratteristiche dello spazio in cui avvengono le esibizioni;
 - g) non si chieda il pagamento di biglietto, né si chieda un preciso corrispettivo predeterminato per l'esibizione; è consentito esclusivamente, alla fine dell'esibizione, il passaggio "a cappello" (tipico dell'artista di strada) che determina la possibilità di ottenere libere offerte da parte degli spettatori;
 - h) l'esibizione dell'artista di strada, essendo per sua natura destinata ad un pubblico di passaggio, non potrà durare più di due ore continuative;
 - i) l'artista di strada non potrà esibirsi, nello stesso giorno, per più di una volta nello stesso posto;
 - j) lo spazio occupato non può eccedere i 2 metri quadrati e può essere occupato solo con strumenti attinenti lo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dello stesso; lo spazio dove si svolge lo spettacolo non può essere occupato prima dell'inizio dello spettacolo stesso;
 - k) non potrà essere utilizzato spazio adibito a stationamento per veicoli se non diversamente disposto dall'Amministrazione Comunale;
 - l) è vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo di strada;
 - m) l'esibizione artistica non dovrà essere correlata ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello spettacolo;

- n) l'artista di strada è responsabile della pulizia e di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione;
- o) E' consentita l'esibizione di artisti da strada nell'ambito di fiere o mercati esclusivamente in modo da non intralciare il transito e senza arrecare pregiudizio per le altre attività;
- p) L'esibizione di suonatori e cantanti presso esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande è consentita solo con il consenso dei rispettivi titolari;
- q) Per l'esercizio della tecnica dello "spray painting" devono essere utilizzate esclusivamente bombolette spray ecologiche e non tossiche;
- r) Ciascun artista non può occupare una medesima posizione con frequenza tale da costituire una presenza a carattere stabile;
- s) L'artista di strada non può esercitare altre attività accessorie o comunque correlate alla propria esibizione che comportino vendita.

Art. 5

(Condizioni per l'occupazione di suolo pubblico – rinvio)

1. L'esercizio dell'attività artistica di strada è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici di cui al vigente Regolamento del Comune di Amalfi cui si rimanda.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada è esente dal pagamento della COSAP esclusivamente nelle ipotesi di seguito tassativamente elencate:
 - a) l'esibizione sia itinerante e non preveda alcuna forma di occupazione di suolo pubblico con strumentazione e/o attrezzature;
 - b) l'area complessivamente occupata non superi il mezzo metro quadrato.

Art. 6

(Luoghi e modalità di svolgimento dell'attività degli artisti di strada)

1. Le attività degli artisti di strada sono consentite all'esterno del centro storico del territorio cittadino, in Piazza Municipio, sul lungomare ovvero nelle frazioni. Sono autorizzabili all'interno del centro storico esclusivamente suonatori e/o cantanti itineranti, mimi, statue viventi, poeti, paesaggisti, pittori.
2. Le presenti disposizioni devono essere osservate anche in caso di esibizione in luoghi privati aperti al pubblico, ed in tal caso l'artista di strada provvederà ad acquisire anche l'autorizzazione del proprietario dell'area.
3. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito sui sagrati dei luoghi di culto, monumenti e fontane ed in prossimità di palazzi ed edifici monumentali, dedicati o meno al culto, nonché nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta comunale.
4. Le attività degli artisti di strada devono essere realizzate nel rispetto del decoro urbano, della quiete e della sicurezza pubblica.
5. L'esercizio dell'attività artistica deve avvenire in modo da non danneggiare la fruizione visiva di panorami o scorci che includano monumenti o edifici di particolare rilievo storico e artistico.
6. Il Sindaco, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, può vietare lo svolgimento di spettacoli di arte di strada o fissare opportune limitazioni.

Art. 7

(Fasce orarie)



1. L'esercizio delle attività di artista di strada, oggetto del presente regolamento, che producono emissioni sonore è consentito entro le seguenti fasce di orario:
 - dalle ore 12.00 alle ore 14.00;
 - dalle 19.00 alle 22.00;
2. L'esercizio delle attività di artista di strada, oggetto del presente regolamento, che non producono emissioni sonore è consentito entro le seguenti fasce di orario:
 - dalle ore 10.00 alle ore 14.00;
 - dalle 17.00 alle 22.00;
3. L'esercizio delle attività di artista di strada, oggetto del presente regolamento, che hanno ad oggetto intrattenimento per bambini è consentito entro le seguenti fasce di orario:
 - dalle ore 10.00 alle ore 13.00;
 - dalle 16.00 alle 21.00;
4. E' comunque facoltà dell'Amministrazione comunale, con specifico provvedimento, consentire orari più ampi, ovvero vietare temporaneamente l'arte di strada in particolari circostanze.

Art. 8

(Divieti per lo svolgimento delle attività degli artisti di strada)

1. E' vietato esercitare attività artistiche di strada:
 - sulle carreggiate delle strade aperte al traffico veicolare;
 - davanti a passi carrabili o davanti alle attività commerciali in assenza di specifica autorizzazione dei titolari;
 - nelle aree riservate a parcheggi, se ciò comporta intralcio alla circolazione o sottrazione di spazi
 - per la sosta delle autovetture;
 - in prossimità di scuole negli orari di lezione, di luoghi di culto durante le funzioni religiose, di luoghi in cui si tengono altre manifestazioni (incompatibili con l'attività degli artisti da strada) durante lo svolgimento delle stesse;
2. Il divieto è valido indipendentemente dal fatto che l'attività in sé produca emissioni sonore, in quanto anche il brusio della folla richiamata dall'artista o gli applausi del pubblico possono arrecare disturbo ad altre attività.
3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale. Non è ammesso l'uso di alcun genere di impianti di amplificazione
4. E' vietato l'utilizzo di liquidi infiammabili classificati nella Categoria A del D.M. 31/07/1934; i mangiafuoco e coloro che si esibiscono utilizzando fiamme libere, oggetti infuocati e liquidi incendiabili dovranno esibirsi ad una distanza non inferiore a 30 metri dagli edifici e mantenere una distanza di almeno 5 metri dal pubblico. In ogni caso, per le esibizioni di cui al presente comma è fatto obbligo all'artista di dotarsi di teli ignifughi e altri dispositivi di sicurezza finalizzati ad attenuare e mitigare gli effetti di eventuali incendi accidentali.
5. Relativamente alle tecniche di disegno esercitate dai "madonnari", è vietato l'utilizzo di prodotti indelebili o che comunque danneggino i selciati. E' altresì vietata qualunque forma di disegno sui muri cittadini, se non espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
6. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o pregiudizi (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili), in conformità del dettato di cui all'art. 121 T.U.L.P.S.. Sono vietate tutte quelle attività che

comportino comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo o ad esigenze contingenti. Sono, altresì, vietati spettacoli cruenti o tali da suscitare ribrezzo o paura.

Art. 9

(Responsabilità dell'artista)

1. Gli artisti di strada sono responsabili di eventuali danni al manto stradale o a qualsiasi altra infrastruttura pubblica o privata che possano essere causati dalla sua esibizione.
2. Gli artisti di strada devono lasciare il luogo della propria esibizione sempre in condizioni di igiene, decoro e pulizia; in particolare, al termine dell'esibizione, ciascun artista dovrà verificare che la pavimentazione sia pulita e nelle medesime condizioni in cui essa si trovava prima dell'esibizione.
3. L'Amministrazione Comunale riterrà l'artista di strada direttamente responsabile per eventuali danni a persone, animali o cose derivanti da un comportamento dell'artista in cui si configuri imprudenza, inosservanza delle leggi, dei regolamenti e delle elementari norme di sicurezza.
4. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada e di cui lo stesso sia l'unico responsabile.

Art. 10

(Controlli e sanzioni)

1. Chiunque esercita sul territorio comunale di Amalfi qualsiasi forma di attività di artista di strada senza la prescritta autorizzazione ai sensi del presente Regolamento è punito con sanzione amministrativa di importo compreso fra € 25,00 e € 500,00, da applicarsi con le modalità e i criteri previsti dalla legge n° 689 del 24.11.1981.
2. Fatto salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione delle altre disposizioni di cui al presente Regolamento è punita con sanzione amministrativa di importo compreso fra € 50,00 e € 500,00.
3. Gli addetti al controllo che, nel corso dell'attività di vigilanza, accertino violazioni alle leggi e/o al presente Regolamento dispongono, altresì, l'immediata cessazione dell'esibizione. Nei casi in cui le violazioni interessino delle fattispecie disciplinate da altri Regolamenti comunali, si applicheranno le sanzioni amministrative previste dagli stessi.